

Premesso che

l'art. 9, III° comma della Legge n. 184/1983 prevede che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni effettui o disponga ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati e possa procedere ad ispezioni straordinarie in ogni tempo;

la LR n. 1 dell'08/01/2004, art. 26, stabilisce che la funzione di vigilanza, espletata dalle Commissioni territorialmente competenti, consiste nella verifica e nel controllo della rispondenza alla normativa vigente dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie pubbliche e private a ciclo residenziale (e semiresidenziale) e, in particolare, nella verifica della qualità e dell'appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate, al fine di promuovere la qualità della vita e il benessere fisico e psichico delle persone che usufruiscono dei servizi o sono ospitate nelle strutture;

la Regione Piemonte, nel corso degli ultimi anni, ha avviato un percorso di promozione della qualità dell'accoglienza nelle strutture residenziali per minori, attraverso la ridefinizione dei requisiti strutturali e gestionali delle suddette strutture, presenti in numero significativo sul territorio regionale (oltre 200 strutture, afferenti alle diverse tipologie regolamentate dalla DGR n. 25-5079 del 18.12.2012 "Approvazione della tipologia e dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semi-residenziali per minori. Revoca della DGR n. 41-12003 del 15/03/2004";

vista la D.G.R. 124-18354 del 14 aprile 1997 "Indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza, in materia **socio-assistenziale**, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 62/1995 modificato dalla L.R. 5/1997";

vista la D.G.R. 28/10/2013 n. 24-6579 "Nuove linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie Locali in ordine alle modalità organizzative e di funzionamento delle Commissioni di Vigilanza per le attività di verifica sulle strutture sanitarie private. Revoca della DGR n. 57-13642 del 22/03/2010", che approva le linee guida per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo da parte delle Commissioni di Vigilanza delle ASL in materia di strutture sanitarie private;

dato atto che i minorenni necessitano di servizi di accoglienza, educative e di cura il più possibile aderenti a un modello relazionale/familiare funzionale al loro benessere psicofisico e che la verifica di tale funzionalità tanto più risulta efficace, quanto più si basa su un'azione integrata dei diversi soggetti che hanno competenza sulla materia;

accertato, pertanto, che la Regione Piemonte e la Procura presso il Tribunale per i Minorenni hanno intrapreso un percorso volto ad attivare e promuovere modalità operative strutturate per garantire, nel rispetto dei reciproci ruoli e con il coinvolgimento delle Commissioni di Vigilanza, per quanto di competenza, un proficuo scambio di informazioni e una collaborazione attiva, funzionale ad innalzare gli standard qualitativi delle Comunità per Minori, sia sotto il profilo organizzativo che strutturale e, **conseguentemente**, la qualità complessiva dell'accoglienza dei minori collocati nelle comunità stesse;

dato atto che, a seguito di questo confronto, è emersa ed è stata condivisa l'ipotesi dell'adozione di un protocollo d'intesa, dettagliato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con l'obiettivo di:

- promuovere un sistema strutturato per la ricognizione delle presenze nelle strutture autorizzate e per il raccordo e la condivisione delle informazioni detenute dai firmatari e dalle Commissioni di Vigilanza, aperto alla consultazione da parte dei servizi e del Centro per la Giustizia Minorile del **Piemonte**, Valle d'Aosta, Liguria e Massa Carrara, come da quest'ultimo espressamente richiesto;

- rendere maggiormente efficace il coordinamento tra Enti a competenza diversa, ma operanti su un obiettivo comune;
- potenziare gli esiti dell'attività di controllo sulle strutture che ospitano minori autorizzate, così da consentire di valorizzare quelle che garantiscono un tangibile intervento educativo e di aiuto alla crescita dei minori e di promuovere il miglioramento della qualità complessiva del sistema di accoglienza;
- favorire l'emersione di eventuali strutture che ospitano minori senza alcun titolo autorizzativi.

A tal fine, le parti si impegnano a porre in essere le seguenti azioni comuni:

- curare la raccolta dei dati disponibili relativi all'oggetto del presente protocollo di intesa, dettagliato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, allo scopo di collaborare all'attività di monitoraggio costante e di disporre di dati certi in un arco temporale significativo;
- comunicare reciprocamente i dati e le informazioni relative alle Comunità, anche in esito alle **ispezioni/sopralluoghi** rispettivamente effettuati;
- concordare le date di incontri periodici e parteciparvi, preparando il materiale utile a un confronto attivo e fruttuoso;
- condividere criteri e parametri per omogeneizzare l'attività di vigilanza sulle strutture per i minori;
- definire le informazioni e i dati di reciproco interesse che ogni Commissione di Vigilanza deve rilevare in occasione dello svolgimento delle attività di competenza.

In particolare, ai sensi dell'art. 5 del protocollo d'intesa di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, la Regione Piemonte si impegna a:

- promuovere verso gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali la specifica funzione di vigilanza, anche attraverso la segnalazione della presenza di minori sul territorio di competenza, presso strutture senza titolo di accoglienza;
- fornire indicazioni agli Enti gestori delle funzioni **socio-assistenziali** finalizzate all'implementazione delle pratiche esistenti riferite, nel caso specifico, agli interventi di sostegno dei minori inseriti in struttura e più in generale di verifica e monitoraggio del progetto educativo predisposto a tutela del minore, secondo quanto previsto dalla L. 184/83 e s.m.i.;
- dare indicazioni alle Comunità affinché comunichino, mensilmente (entro il 5 di ogni mese), il numero e l'elenco degli ospiti alla Commissione di Vigilanza competente per territorio; tali elenchi dovranno essere raccolti e trasmessi mensilmente dalle rispettive Commissioni di Vigilanza alla Procura Minorenni;
- stimolare le Commissioni di Vigilanza, affinché forniscano alla Procura Minorenni e alla Regione Piemonte un elenco (denominazione Comunità, indirizzo, indicazione della Società/cooperativa/Ente gestore ed indicazione della sede legale, generalità del rappresentante legale, recapiti tel/fax/e-mail/PEC) delle Comunità per minori di propria competenza, e comunichino le eventuali modifiche, nonché copia dei Verbali delle attività ispettive.

Dato atto, pertanto, che, al fine di assicurare la piena applicazione del Protocollo d'intesa di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, gli elenchi mensili degli ospiti, predisposti dalle comunità, dovranno essere raccolti e trasmessi mensilmente dalle rispettive Commissioni di Vigilanza alla Procura Minorenni, secondo le specifiche indicazioni che saranno fornite dalle Direzioni Regionali competenti;

Tutto ciò premesso

Visto l'art. 9, III° comma della Legge n. 184/1983;

Vista la LR n. 1 dell'08/01/2004, art. 26;

Vista la D.G.R. n. 25-5079 del 18.12.2012 e s.m.i.,

Vista la D.G.R. n. 124-18354 del 14.04.1997;

Vista la D.G.R. n. 24-6579 del 28.10.2010;

La Giunta Regionale

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

-di approvare, per le ragioni in premessa descritte, il Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte e la Procura presso il Tribunale per i Minorenni per il Piemonte e la Valle d'Aosta, dettagliato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per la promozione di strategie condivise e attività di raccordo e collegamento in materia di vigilanza sulle strutture residenziali per minori ubicate sul territorio della Regione Piemonte;

-di delegare l'Assessore alle Politiche Sociali, della famiglia e della casa e l'Assessore alla Tutela della Salute e Sanità alla firma del Protocollo, per quanto di competenza regionale;

-di prevedere che il protocollo abbia una durata di due anni, dalla data di sottoscrizione, e sia rinnovato alla scadenza mediante atto formale;

-di dare atto che la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa non comporta alcun onere di spesa per la Regione Piemonte.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR 22/2010 e nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett d) del D. Lgs. 33/2013.

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

**LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA**

E

LA REGIONE PIEMONTE

**PER LA PROMOZIONE DI STRATEGIE CONDIVISE E ATTIVITA' DI RACCORDO E
COLLEGAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA SULLE STRUTTURE RESIDENZIALI**

PER MINORI

SUL TERRITORIO DEL PIEMONTE



TRA

➤ La Procura della Repubblica di Torino presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, di seguito denominata "Procura Minorenni", con sede in Torino, Corso Unione Sovietica, n. 325 (codice fiscale 96634950016), nella persona del **Rappresentante** Legale Dott.ssa Anna Maria Baldelli, nata a il, domiciliata per la carica e ai fini della presente convenzione presso la Procura Minorenni;

E

➤ La Regione Piemonte –con sede legale in Torino – (codice fiscale.....), nella persona dell'Assessore alle Politiche Sociali, della Famiglia e della Casa, Prof. Augusto Ferrari, nato a, il.....e **dell'Assessore** alla Sanità, Dr. Antonio Saitta, nato a.....il..... domiciliati per la carica e ai fini della presente convenzione presso la sede della Regione Piemonte, P.zza Castello 165, Torino;

PREMESSO CHE:

- Il 3° comma dell'art. 9 della Legge n. 184/1983 prevede che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati e può procedere ad ispezioni straordinarie in ogni tempo;
- la Legge Regionale n. 1 dell'8/01/2004 stabilisce, all'art. 26, che la funzione di vigilanza, espletata dalle Commissioni **territorialmente** competenti, consiste nella verifica e nel controllo della rispondenza alla normativa vigente dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi delle strutture socio-assistenziali e **socio-sanitarie** pubbliche e private a ciclo residenziale e, in particolare, nella verifica della qualità e **dell'appropriatezza** dei servizi e delle prestazioni erogate, al fine di promuovere la qualità della vita e il benessere fisico e psichico delle persone che usufruiscono dei servizi o sono ospitate nelle strutture;



- *il soggetto minorenni differisce notevolmente dall'adulto e necessita di un servizio di accoglienza, educativo e di cura il più possibile aderente a un modello relazionale/familiare funzionale al suo benessere psicofisico e che la verifica di tale funzionalità tanto più risulta efficace, quanto più si basa su un'azione integrata dei diversi soggetti che hanno competenza sulla materia;*
- *la Procura per i Minorenni e La Regione Piemonte auspicano di poter individuare ed attivare modalità operative strutturate per garantire, nel rispetto dei reciproci ruoli, un proficuo scambio di informazioni e collaborazione attiva, funzionale ad innalzare gli standard qualitativi delle Comunità per Minori sotto il profilo sia organizzativo sia strutturale e conseguentemente la qualità dell'ambiente di vita dei minori collocati in comunità;*

VISTA:

- *la normativa nazionale sulla materia e, in particolare, l'art. 6 comma 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";*
- *la normativa regionale e, in particolare, la D.G.R. 25-5079 del 18 dicembre 2012 "Approvazione della tipologia e dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e **semi-residenziali** per minori. Revoca della DGR n. 41-12003 del 15/03/2004", che ridefinisce le tipologie di struttura per minori e i relativi requisiti strutturali e gestionali; la D.G.R. 124-18354 del 14 aprile 1997 "Indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza, in materia socio-assistenziale, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 62/95 modificato dalla L.R. 5/97" ed anche la DGR 28/10/2013 n. 24-6579 "Nuove linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie Locali in ordine alle modalità organizzative e di funzionamento delle Commissioni di Vigilanza per le attività di verifica sulle strutture sanitarie private. Revoca della DGR n. 57-13642 del 22/03/2010", che approva le linee guida per l'**espletamento** delle funzioni di vigilanza e*

controllo da parte delle Commissioni di Vigilanza delle ASL in materia di strutture sanitarie private;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Oggetto e finalità

Il presente protocollo ha come oggetto la collaborazione tra la Procura Minorenni e la Regione Piemonte, in materia di vigilanza sulle strutture che ospitano minori.

Tale collaborazione tende a:

- rendere maggiormente efficace il coordinamento tra Enti a competenza diversa, ma operanti su un obiettivo comune;
- potenziare gli esiti dell'attività di controllo sulle strutture autorizzate, così da consentire di valorizzare quelle che garantiscono un tangibile intervento educativo e di aiuto alla crescita dei minori e di promuovere il miglioramento della qualità complessiva del sistema di accoglienza;
- promuovere un sistema per la ricognizione delle presenze nelle strutture autorizzate e per il raccordo e la condivisione delle informazioni detenute dai firmatari e dalle Commissioni di Vigilanza, aperto alla consultazione da parte dei servizi e del Centro per la Giustizia Minorile del Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Massa Carrara;
- favorire l'emersione di eventuali strutture che ospitano minori senza alcun titolo.

Fine ultimo della collaborazione è garantire un'azione sinergica e integrata, che tenda alla tutela del maggior benessere psicofisico possibile dei minori ospitati presso le strutture residenziali per minori.



ART. 2

Modalità di effettuazione

La collaborazione prevede lo scambio di informazioni e di dati, nel rispetto delle reciproche competenze e della privacy dei minori ospiti e si concretizza in contatti costanti e mediante incontri periodici (almeno semestrali) di confronto e coordinamento tra le parti.

ART. 3

Impegni comuni

Le parti si impegnano a:

- curare la raccolta dei dati disponibili relativi all'oggetto del presente Protocollo d'Intesa, allo scopo di collaborare all'attività di monitoraggio costante e di disporre di dati certi in un arco temporale significativo;
- comunicarsi reciprocamente i dati e le informazioni relative alle Comunità, anche in esito alle ispezioni/sopralluoghi rispettivamente effettuati;
- concordare le date degli incontri periodici e parteciparvi, preparando il materiale utile a un confronto attivo e fruttuoso;
- condividere criteri e parametri per omogeneizzare l'attività di vigilanza sulle strutture per i minori;
- definire le informazioni e i dati di reciproco interesse che ogni Commissione di Vigilanza deve rilevare in occasione dello svolgimento delle attività di competenza.

ART. 4

Impegni della Procura presso il Tribunale per i Minorenni

In particolare, la Procura Minorenni si impegna a segnalare alle Commissioni di Vigilanza e alla Regione Piemonte gli esiti della propria attività ispettiva, evidenziando le eventuali criticità riscontrate per le valutazioni di competenza.



ART. 5

Impegni della Regione Piemonte

La Regione Piemonte si impegna a:

- promuovere verso gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali la specifica funzione di vigilanza, anche attraverso la segnalazione della presenza di minori sul territorio di competenza, presso strutture senza titolo di accoglienza;
- fornire indicazioni agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali finalizzate all'implementazione delle pratiche esistenti riferite, nel caso specifico, agli interventi di sostegno dei minori inseriti in struttura e più in generale di verifica e monitoraggio del progetto educativo predisposto a tutela del minore, secondo quanto previsto dalla L.184/83 e smi;
- dare indicazioni alle Comunità affinché comunichino, mensilmente (entro il 5 di ogni mese), il numero e l'elenco degli ospiti alla Commissione di Vigilanza competente per territorio; tali elenchi dovranno essere raccolti e trasmessi mensilmente dalle rispettive Commissioni di Vigilanza alla Procura Minorenni;
- stimolare le Commissioni di Vigilanza, affinché forniscano alla Procura Minorenni e alla Regione Piemonte un elenco (denominazione Comunità, indirizzo, indicazione della Società/cooperativa/Ente gestore ed indicazione della sede legale, generalità del rappresentante legale, recapiti tel/fax/e-mail/PEC) delle Comunità per minori di propria competenza, e comunichino le eventuali modifiche, nonché copia dei Verbali delle attività ispettive.

ART. 6

Corrispettivi economici

Il presente protocollo non comporta alcun onere economico a carico delle parti.



ART. 7

Efficacia

Il presente protocollo è efficace dalla data di sottoscrizione per la durata di due anni e sarà rinnovato alla scadenza mediante atto formale, non comportando alcun onere di spesa a carico delle parti.

In caso di violazione degli impegni di cui al presente protocollo, lo stesso perderà immediatamente efficacia e ciascuna parte sarà liberata dai relativi impegni, previa contestazione in contraddittorio delle inadempienze.

ART. 8

Norma finale

Il presente protocollo è soggetto a registrazione con applicazione dell'imposta in misura fissa, solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 in combinato disposto con l'art. 4 della tariffa, parte II, del DPR 131/1986 e s.m.i.

Per la Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni:
Il Procuratore della Repubblica

Per la Regione Piemonte:
Gli Assessori delegati



ALLEGATO

PROSPETTO CONTATTI

*PROCURA della REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE per i MINORENNI
del Piemonte e Valle d'Aosta*

<i>NOMINATIVO</i>	<i>MANSIONE</i>	<i>RECAPITI tel/fax/e-mail</i>

PROSPETTO CONTATTI

*COMMISSIONE di VIGILANZA
di*

<i>NOMINATIVO</i>	<i>MANSIONE</i>	<i>RECAPITI tel/fax/e-mail</i>

